

b) per disciplinare il periodo di prova e fissarne il massimo;

c) per definire entro i limiti di equità il patto che vieti o diminuisca all'impiegato alcuna forma di attività dopo la scadenza o la risoluzione del contratto;

d) per la costituzione dei collegi di probiviri in via provvisoria di cui all'articolo 5 e fino a quando una legge generale non abbia a disciplinare il probivirato;

e) per ammettere una rappresentanza degli impiegati e commessi di commercio al Consiglio superiore del lavoro.

Art. 8.

Colla legge per la riforma della Cassa nazionale di previdenza di cui all'articolo 26 della legge 4 aprile 1912, n. 305, sarà disciplinata l'iscrizione degli impiegati e commessi di commercio alla Cassa stessa.

Proposta di legge dei deputati Guarracino e Carboni. — Disposizione transitoria per ammettere i figli di ufficiali giudiziari una sola volta agli esami di ufficiale giudiziario senza i requisiti 1 e 4 di cui all'articolo 3 della legge 19 luglio 1911, n. 201.

Articolo unico.

In via transitoria e per una sola volta sono ammessi a concorrere ai posti di ufficiali giudiziari, senza i requisiti di cui ai nn. 1 e 4 dell'articolo 3 della legge 19 luglio 1911, n. 201, i figli degli ufficiali giudiziari in carica o defunti, che abbiano frequentato l'ufficio del genitore da tempo anteriore al 1º gennaio 1903.

Proposta di legge del deputato D'Alì. — Estensione al Comune di Alcamo di alcune agevolanze consentite dalla legge 25 giugno 1911, n. 506.

Articolo unico.

Agli effetti della legge 25 giugno 1911, n. 586, il comune di Alcamo in provincia di Trapani è considerato come appartenente alla seconda categoria di cui all'articolo 2 della legge medesima.

Proposta di legge del deputato Colonna di Cesarò. — Interpretazione autentica delle disposizioni per l'applicazione delle norme speciali per le costruzioni nei comuni colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908.

Art. 1.

È dato mandato al Governo di nominare una Commissione per la compilazione del

l'elenco dei comuni danneggiati dal terremoto, e la loro classificazione in due o più categorie a seconda della sismicità dei rispettivi terreni.

Art. 2.

È dato mandato al Governo, fermi restando i criteri informativi delle speciali norme tecniche e igieniche contenute nel regio decreto del 6 settembre 1912, n. 1030, di dettare norme meno rigorose per i comuni che risulteranno meno soggetti ai pericoli del terremoto.

Art. 3.

Le disposizioni dell'articolo 1 della legge 21 luglio 1911, n. 840, vengono estese al resto della zona del Monte Tauro che rientra nel territorio di Castelmola. È dato mandato al Governo del Re di stabilire la delimitazione di detta zona.

Art. 4.

Nei comuni colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908 la demolizione delle opere anteriori o posteriori al terremoto può essere disposta dal prefetto, dai sindaci e dal pretore, ai termini dell'articolo 378, legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F e dell'articolo 699 del codice civile.

Ogni cittadino ha diritto di denunciare il fatto alle suddette autorità.

Art. 5.

È abrogata ogni disposizione precedente contraria alla presente legge.

Proposta di legge del deputato Are. — Separazione del comune di Ollolai dal mandamento di Orani e sua aggregazione a quello di Fonni, sezione di Gavoi.

Articolo unico.

Il comune di Ollolai è separato dalla pretura del mandamento di Orani, e aggregato al mandamento di Fonni.

Mozioni.

La Camera invita il Governo a provvedere al completamento della strada adriatica interrotta soltanto fra Vasto e Chieti.

Magliano, Ciccarone, Leone, Pietravalle, Fraccacreta, Tommaso Mosca.

La Camera delibera d'invitare il Governo a disporre i provvedimenti necessari per porre un fine all'artificiale rialzo delle ta-